

CENTURION PAYROLL SERVICE SRL

***NEWSLETTER***

***GIUGNO 2017***

***N°3***

***STUDIO DOTT.SSA***

***MONICA MELANI***

# INDICE

Agevolazioni per le assunzioni 2017:

1. Bonus assunzioni sud
2. Bonus garanzia giovani
3. Bonus assunzioni alternanza scuola-lavoro
4. Bonus assunzioni donne e lavoratori over 50
5. Dirigenti privi di occupazione
6. Lavoratori in mobilità
7. Lavoratori in cassa integrazione
8. Sostituzione di lavoratori in congedo di maternità o parentale
9. Incentivo per assunzioni di percettori di Naspi
10. Bonus assunzioni persone svantaggiate
11. Contratto di reinserimento
12. Persone detenute
13. Bonus giovani genitori
14. Attività di ricerca e sviluppo
15. Apprendistato
16. Apprendistato per percettori NASpi e mobilità

## **AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI 2017.**

Spettabile Clientela,

alla luce di recenti novità da parte del Ministero del Lavoro e dell'Inps, torniamo a proporre un aggiornamento in materia di assunzioni nell'ambito del settore privato.

**1. BONUS ASSUNZIONI SUD.** Per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è previsto uno sgravio contributivo per i datori di lavoro che assumono i giovani tra i 15 e i 24 anni, ovvero over 25 disoccupati da almeno 6 mesi. Lo sgravio, come espressamente previsto dall'art. 4 del decreto direttoriale n. 367/2016, può essere riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il primo gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, anche in caso di rapporto a tempo parziale. L'incentivo è fruibile in dodici quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore e riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura massima di 8.060,00 euro su base annua per ogni lavoratore assunto.

Nel caso di modifica della sede di lavoro fuori da una delle Regioni per le quali è previsto l'incentivo, l'agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.

Il beneficio non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi:

- Contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- Contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- Contratto di lavoro domestico;
- Contratto di lavoro intermittente;
- Prestazioni di lavoro accessorio.

In base a quanto previsto dal D.lgs 150/2013, gli incentivi per l'assunzione non spettano neppure nei seguenti casi:

- Assunzione per attuazione di obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o contrattazione collettiva;
- Se l'assunzione viola il principio di precedenza alla riassunzione di un lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da lavoro a termine;
- Assunzioni da parte di datori di lavoro che hanno in atto sospensioni del lavoro per crisi o maggiorazione aziendale;
- Assunzioni di lavoratori licenziati dallo stesso datore di lavoro nei 6 mesi precedenti.

**2. BONUS GARANZIA GIOVANI.** Grazie a questa misura, le aziende ottengono un bonus nel caso in cui attivino:

- Un contratto a tempo determinato anche a scopo di somministrazione di durata pari o superiore a sei mesi
- Un contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione)
- Un apprendistato professionalizzante.

L'incentivo è escluso per il contratto di apprendistato per il diploma e di alta formazione, per il lavoro domestico, intermittente e accessorio.

L'agevolazione, fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del giovane, riguarda:

- Per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato (comprese le proroghe), il 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro fino ad un massimo di euro 4.030
- Per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato, la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro fino ad un massimo di euro 8.060 su base annua.

Il bonus massimo riconoscibile per l'apprendistato professionalizzante corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore ai 12 mesi. Tale agevolazione riguarda le assunzioni di giovani tra i 15 e i 29 anni, disoccupati, che risultino iscritti al programma Garanzia Giovani preventivamente all'assunzione.

**3. BONUS ASSUNZIONI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.** Per gli anni 2017 e 2018 è previsto uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato di giovani che hanno effettuato periodi di alternanza scuola lavoro presso la stessa azienda che effettua l'assunzione, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio. Tale bonus non è previsto per il lavoro domestico e il lavoro agricolo. Le agevolazioni si applicano inoltre ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato giovani che abbiano svolto presso l'azienda periodi di apprendistato per la qualifica del diploma professionale, del diploma di istruzione superiore, del certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. In tutti i casi le assunzioni dovranno essere effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Gli sgravi contributivi sono previsti nella misura massima di 3.250 euro annui per un massimo di 36 mesi. Con riferimento all'apprendistato l'incentivo porta di fatto all'azzeramento della contribuzione.

**4. BONUS ASSUNZIONI LAVORATORI OVER 50 E DONNE.** Vengono mantenuti in vigore gli sgravi per l'assunzione delle seguenti categorie di lavoratori:

- Lavoratori di età non inferiore a 50 anni in stato di disoccupazione da oltre 12 mesi. Il beneficio può essere fruito indipendentemente dalla collocazione territoriale dell'impresa, è esteso alle assunzioni a tempo parziale ed è escluso in caso di sospensioni del lavoro connesse a situazioni di crisi aziendale o processi di riorganizzazione in atto;
- Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in aree svantaggiate indicate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale;
- Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, assunte in profili professionali e settori economici con accentuata disparità di genere in base ai dati Istat (vedi apposito decreto ministeriale: i principali settori sono agricoltura, costruzioni, energia, industria manifatturiera, trasporto e magazzini, comunicazione);
- Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti; il requisito "prive di un impiego" non implica lo stato di disoccupazione ufficiale, ma semplicemente il non aver svolto lavori di durata superiore a sei mesi o con retribuzione superiore a quella esente da imposte (8.000 euro annui in caso di lavoro subordinato o 4.800 in caso di lavoro autonomo).

L'agevolazione è la riduzione del 50% dei contributi, per un periodo di dodici mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi per l'assunzione a tempo indeterminato. Il contratto può essere subordinato o di somministrazione, anche part-time. Rimangono esclusi dai suddetti sgravi i rapporti di lavoro domestico, ripartito, intermittente e accessorio.

**5. DIRIGENTI PRIVI DI OCCUPAZIONE.** Le aziende con meno di 250 dipendenti che assumono, anche con contratto a termine, un dirigente privo di occupazione con le seguenti caratteristiche:

- Che abbia almeno 18 mesi di esperienza come dirigente
- Che non abbia avuto rapporti di lavoro subordinato con l'azienda che assume negli ultimi 6 mesi

hanno diritto a una riduzione contributiva pari al 50% per un massimo di 12 mesi. Tali sgravi non riguardano quadri o impiegati con funzioni dirigenziali.

**6. LAVORATORI IN MOBILITA'.** Nonostante l'istituto della mobilità a favore dei lavoratori sia stato abrogato a partire dal 1° gennaio 2017, sono rimasti in vigore gli sgravi a favore delle aziende per le assunzioni dei lavoratori iscritti alle liste fino al 31 dicembre 2016. Le agevolazioni previste sono le seguenti:

- contributi pari a quelli previsti per l'apprendistato nella misura di 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato o di 12 mesi se a tempo determinato;
- contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità percepita dal lavoratore, per il periodo non ancora goduto.

**7. LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE.** Per poter fruire di tali sgravi, è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:

- I lavoratori assunti devono aver fruito per almeno 3 mesi del trattamento di integrazione;
- Devono essere impiegati in aziende beneficiarie da almeno 6 mesi del trattamento di integrazione;
- L'azienda non deve avere in corso o non deve aver ridotto il personale nei 12 mesi precedenti.

I datori di lavoro avranno diritto a un contributo pari al 50% dell'indennità che avrebbero percepito i lavoratori in CIG. Inoltre, potranno beneficiare per 12 mesi della riduzione della contribuzione: verrà loro applicata, infatti, la stessa aliquota contributiva prevista per l'apprendistato. Per le assunzioni di lavoratori che fruiscono da almeno 24 mesi del trattamento di integrazione, i datori di lavoro potranno beneficiare della riduzione del 50% della contribuzione per 3 anni. Per gli artigiani e le aziende operanti nel mezzogiorno l'esenzione sarà totale.

**8. SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN CONGEDO DI MATERNITA' O PARENTALE.** Riguarda le aziende con meno di 20 dipendenti. Gli apprendisti sono esclusi dal computo. Tale requisito occupazionale non è richiesto in caso di sostituzione di lavoratrici autonome in maternità. L'assunzione con sgravi può avvenire secondo le seguenti modalità:

- Fino a un mese in anticipo rispetto all'assunzione;
- Con contratti part-time o full-time;
- Non è necessaria l'equivalenza delle mansioni tra sostituito e sostituto, mentre è necessaria quella dell'orario di lavoro.

Tali sgravi comportano la riduzione dei contributi del 50%, fino al compimento di 1 anno d'età del bambino.

**9. INCENTIVO PER ASSUNZIONI DI PERCETTORI DI NASPI.** Rimane in vigore lo sgravio già previsto nel 2016, per l'assunzione di lavoratori percettori di Naspi, assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato. L'agevolazione consiste in un incentivo economico pari al 20% dell'indennità mensile spettante di diritto al lavoratore per il periodo non goduto di Naspi.

**10. BONUS ASSUNZIONI PERSONE SVANTAGGIATE.** L'assunzione a tempo indeterminato di disabili è incentivata da contributi, recentemente modificati dal D.Lgs. n. 151/2015. Le agevolazioni vengono concesse dall'INPS, mediante conguaglio contributivo e su richiesta dell'azienda, per un periodo di 36 mesi, nella seguente misura:

a) 70% dell'imponibile previdenziale, per lavoratori con una percentuale di invalidità non inferiore all'80%;

b) 35% dell'imponibile previdenziale, per l'assunzione di lavoratori con una percentuale di invalidità compresa tra il 67% ed il 79%.

Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con una percentuale di invalidità superiore al 45%, l'incentivo è pari al 70% dell'imponibile previdenziale, per un periodo di 60 mesi, ed è concesso anche in caso di assunzione a tempo determinato della durata minima di dodici mesi.

**11. CONTRATTO DI REINSERIMENTO.** Tale sgravio riguarda i lavoratori **edili** licenziati nel corso di Cigs e con anzianità aziendale di 36 mesi, di cui 24 di lavoro effettivo. Inoltre, devono essere stati impegnati da almeno 18 mesi in aree in cui sia accertata una grave crisi occupazionale e devono essere beneficiari di indennità di disoccupazione speciale da almeno 12 mesi. È necessario, inoltre, che sussistano le seguenti condizioni:

- Il datore di lavoro non deve aver effettuato nei precedenti 12 mesi a riduzioni di personale;
- Il contratto deve essere stipulato per iscritto con copia depositata presso la DTL e all'Inps entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

L'agevolazione contributiva è riconosciuta entro le seguenti quote:

- Riduzione del 75% dei contributi in conto azienda per 12 mesi, per i disoccupati da meno di 2 anni;
- Riduzione del 75% dei contributi in conto azienda per 24 mesi, per i disoccupati da 2 a 3 anni;
- Riduzione del 75% dei contributi in conto azienda per 36 mesi, per i disoccupati da più di 3 anni.

In alternativa, vige l'agevolazione della riduzione del 37,50% dei contributi, per una durata doppia al periodo di effettiva disoccupazione del lavoratore e, al massimo, per 72 mesi.

Gli sgravi riguardano le assunzioni a tempo indeterminato, i contratti a termine e le assunzioni a tempo parziale.

**12. PERSONE DETENUTE.** L'agevolazione riguarda le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, mentre non riguarda i soggetti in regimi di detenzione domiciliare.

Le cooperative sociali e le aziende, che impieghino i suddetti lavoratori, hanno uno sgravio contributivo totale. Lo sgravio è ridotto qualora i soggetti siano ammessi al lavoro esterno. E' necessaria la stipula di una convenzione con l'amministrazione penitenziaria, in cui vengono disciplinati:

- Oggetto;
- Condizioni di svolgimento dell'attività;
- Formazione;
- Trattamento retributivo.

E' prevista la concessione di uno specifico credito d'imposta mensile per le imprese che hanno stipulato apposita convenzione. La misura del credito d'imposta è pari a:

- 700 euro mensili per l'anno 2013;

- 520 euro mensili per gli anni a decorrere dal 2014.

Da riproporzionarsi in base alle giornate di lavoro prestate e ad eventuali orari di lavoro part-time. Inoltre, dal 2013 è previsto uno sgravio contributivo del 95% per le assunzioni con una durata minima di 30 giorni. L'agevolazione continua per ulteriori 18 o 24 mesi dalla scarcerazione.

**13. BONUS GIOVANI GENITORI.** I datori di lavoro hanno diritto a un bonus di 5.000 Euro, a fronte dell'assunzione di quei genitori precari e/o disoccupati, che:

- Non abbiano compiuto i 36 anni;
- Che abbiano almeno un figlio minore di 18 anni;
- Che risultino iscritto alla Banca Dati Giovani Genitori, tramite procedura telematica effettuata mediante il PIN Inps personale. Per potersi iscrivere, il lavoratore deve possedere uno dei seguenti rapporti, quali:
  - Un contratto di lavoro subordinato a termine;
  - Un contratto di somministrazione (interinale);
  - Un contratto intermittente;
  - Una collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto;
  - Un lavoro occasionale accessorio.

Il contratto con cui il giovane genitore viene assunto può essere a tempo indeterminato o di apprendistato, e l'assunzione non deve essere obbligatoria; inoltre, per avere diritto al bonus, le imprese non devono aver effettuato:

- Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per ridurre il personale, nei 6 mesi precedenti;
- Sospensioni dal lavoro o riduzioni nell'orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale;
- Assunzioni di minimo 5 dipendenti con la stessa agevolazione.

**14. ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO.** Le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo avranno la possibilità, dall'anno 2015 all'anno 2019, di ottenere un'agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta. Il bonus è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, dalla forma giuridica, dal settore di attività e dal regime contabile adottato. Il credito è riconosciuto nelle seguenti misure:

- 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto agli investimenti realizzati nei 3 periodi d'imposta precedenti;
- 50% della spesa incrementale relativa al personale altamente qualificato impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo;
- L'importo è riconosciuto per un massimo di euro 5.000.000 a condizione che siano state sostenute spese per attività e ricerca almeno pari a 30.000 in totale (non necessariamente in ogni anno di imposta).

**15. APPRENDISTATO.** Grazie al contratto di apprendistato, il datore di lavoro ha la possibilità di beneficiare di agevolazioni di tipo contributivo ed economico. Innanzitutto, questo contratto consente al datore di lavoro di assumere e formare giovani ad un costo molto più vantaggioso, in quanto la remunerazione e i costi previdenziali e assistenziali sono ridotti. È possibile inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello corrispondente alle mansioni che l'apprendista dovrà conseguire o, in alternativa,

riproporzionare la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e crescente in base all'anzianità di servizio. Per quanto riguarda gli sgravi a livello contributivo: I datori di lavoro possono usufruire di una contribuzione a loro carico, per tutta la durata dell'apprendistato, pari al **11,31%** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, mentre la quota a carico dell'apprendista è pari al 5,84%. L'agevolazione contributiva viene riconosciuta anche per i dodici mesi successivi al termine del periodo di apprendistato (per maggiori informazioni si rimanda alla precedente circolare informativa sul tema dell'apprendistato, inviata dallo Studio in data 06/02/2017).

**16. APPRENDISTATO PER PERCETTORI NASPI E MOBILITA'.** In deroga alle disposizioni generali, è prevista la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante i lavoratori con un'età superiore ai 30 anni che siano disoccupati che percepiscono l'indennità di mobilità o l'indennità di disoccupazione Naspi, ex Aspi e Mini Aspi, nonché gli ex lavoratori a progetto destinatari dell'indennità DIS-COLL.

Le agevolazioni previste, in questo caso, sono le seguenti:

**1. apprendistato per lavoratori in mobilità:**

- per le aziende con almeno 10 dipendenti:
  - contribuzione ridotta, pari al 10%, per tutta la durata del contratto;
  - mantenimento della contribuzione ridotta per i successivi 12 mesi se al termine del periodo formativo il rapporto di lavoro prosegue a tempo indeterminato;
- per le aziende fino a 9 dipendenti:
  - contribuzione ridotta, pari all'1,50%, per il primo anno di contratto;
  - contribuzione ridotta, pari al 3%, per il secondo anno di contratto;
  - contribuzione ridotta, pari al 10%, per gli anni successivi al secondo.
  - mantenimento della contribuzione ridotta, pari al 10%, per i successivi 12 mesi se al termine del periodo formativo il rapporto di lavoro prosegue a tempo indeterminato;

**2. apprendistato per lavoratori percettori di NASpi:**

- l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro sarà pari al 10% per tutta la durata dell'apprendistato, fatte salve le imprese che occupano fino a 9 dipendenti, per le quali l'aliquota dei primi due anni sarà pari, rispettivamente, all'1,5% e 3%;
- l'aliquota a carico dell'apprendista è pari al 5,84% per tutta la durata dell'apprendistato;
- non si applica il regime contributivo agevolato per ulteriori 12 mesi nell'ipotesi di mantenimento in servizio dell'apprendista.

(per maggiori informazioni a riguardo, si rimanda alla newsletter n. 1 di giugno 2017, interamente dedicata all'argomento).

**N.B.** Per accedere agli incentivi di qualsiasi genere, la regolarità della situazione contributiva del datore di lavoro deve essere attestata dal DURC e l'azienda deve avere adempiuto agli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

**Cordiali saluti.**

**MONICA MELANI**